

LAURA MOSCATI, *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 4 (2000), pp. 77-94.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



LA FACOLTÀ LEGALE E LA SCIENZA GIURIDICA DELLA RESTAUZIONE*

* Il presente lavoro rielabora un capitolo del volume *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000.


¹ Oltre al classico lavoro di NICOLA SPANO, *L'Università di Roma*, Roma, Mediterranea, 1935, si vedano in particolare MARIA ROSA DI SIMONE, *La "Sapienza" romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984; JOLE VERNACCHIA GALLI, *L'Archiginnasio romano secondo il diario del prof. Giuseppe Settele (1810-1836)*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984; RENÉ BOUDARD, *Espériences françaises de l'Italie napoléonienne: Rome dans le système universitaire napoléonienne et l'organisation des académies et universités...*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1988, p. 27-124; ANNA PIA BIDOLLI, *Contributo alla storia dell'Università di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», 19-20 (1979-1980), p. 71-110; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la facoltà di giurisprudenza della Sapienza*, «Roma moderna e contemporanea», 2 (1994), p. 91-104; Id., *Università napoleoniche negli "Stati Romani". Il Rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant sull'istruzione pubblica (1812)*, Roma, Viella, 1995; GIULIANA ADORNI, *Modelli di università in trasformazione: l'Archiginnasio romano dopo il 1814*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di ANNA LIA BONELLA-AUGUSTO POMPEO-MANOLA IDA VENZO, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, p. 161-78. Su Roma nel periodo esaminato dal punto di vista istituzionale e della cultura in generale, cfr. ALBERTO AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi* (1955), in Id., *Tra Restaurazione ed Unità. La politica legislativa degli Stati italiani. Saggi storico-giuridici*, a cura di SANDRO NOTARI, Roma, Luiss, 1994, p. 3-72; MARIO CARAVALE-ALBERTO CARACCIOLIO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, UTET, 1978; DANTE CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823)*, Macerata, Biemmegraf, 1978;

Nella Facoltà giuridica della Sapienza romana, su cui maggiormente si è concentrata l'attenzione degli studiosi anche se non specificamente per il periodo della Restaurazione¹, non si trovava né alla fine degli anni venti, né per molto tempo ancora niente di humboldtiano, di francese o comunque di europeo: la scienza giuridica



1. Leone XII (1823-1829).

2. Bolla di Leone XII *Quod Divina Sapientia* (1824).



FIGURELLA BARTOCCINI, *Roma nell'Ottocento. Il tramonto della città santa. Nascita di una capitale*, Bologna, Cappelli, 1985, p. 312-67; *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX.*

² Interessante al riguardo è stata la relazione di MARIO SBRICCOLI, *Università e cultura giuridica nello Stato Pontificio del XIX secolo* al Convegno internazionale di studi su: *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 28-30 aprile 1992.

³ *Quod Divina Sapientia*, in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum...tomus decimus sextus continens pontificatus Leonis XII.*, Romae 1854: 28 agosto. Si veda in proposito AGOSTINO GEMELLI-SILVIO VISMARA, *La riforma degli studi universitari negli Stati pontifici (1816-1824)*, Milano, Vita e Pensiero, 1933.

⁴ Cfr. *Ordinationes S. Congregationis Studiorum a Sanctissimo Domino Nostro Leone PP. XII. probatae et confirmatae*, in *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione editorum A. SS. D. N. Leone XII. P. M. et Sacra Congregatione Studiis moderandis*, Romae 1828, p. 115-35: 18 agosto 1826; *Aliae Ordinationes Sacrae Congregationis Studiorum a Sanctissimo D. N. Leone PP. XII. probatae et confirmatae*, *ivi*, p. 136-40: 7 novembre 1827.

⁵ ALVAZZI DEL FRATE, *La formazione dei giuristi*.

⁶ *Quod Divina Sapientia*, tit. XVIII.

sembrava impermeabile alle nuove metodologie². Anche dopo la riforma seguita alla nota bolla di Leone XII *Quod Divina Sapientia* del 1824³, intesa alla ristrutturazione degli studi e completata dalle *Ordinationes S. Congregationis Studiorum* del 1826 e del 1827⁴, non si assiste a nessuna modifica sostanziale, benché nella compagine universitaria, tradizionalmente conservatrice, si fossero da poco verificati i primi sintomi di svecchiamento che, senza abbandonare il sistema antico base dell'organizzazione pontificia, tradivano a tratti l'influenza del periodo francese⁵.

Emblematiche in tal senso sono alcune disposizioni. Per l'insegnamento era stata proibita la dettatura della lezione e soltanto ad alcuni anziani professori abituati a tale consuetudine era stato concesso il permesso di continuare per qualche tempo. In particolare, la proibizione della dettatura, sostituita da un genere di lezione che intensificava il rapporto tra professori e studenti, era una novità significativa e passibile di ulteriori approfondimenti. Inoltre, secondo le nuove disposizioni, per i corsi di diritto civile nei quattro anni universitari la materia era così distribuita⁶: i cinquanta libri delle Pandette dovevano essere ripartiti tra i due professori, seguendo le divisioni proprie del Digesto in sette parti, in modo che l'uno doveva spiegarne quattro parti, l'altro, a com-

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ MIRELLA MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I. Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, ESI, 1987. Sull'origine e l'evoluzione del collegio degli avvocati concistoriali, cfr. ADORNI, *Statuti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e Statuti dello Studio Romano*, «Rivista internazionale di diritto comune», 6 (1995), p. 293-355. Sulla promulgazione del Codice di procedura civile del 1817 cfr. ALVAZZI DEL FRATE, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, p. 55-61.

¹⁰ Così Friedrich Carl von Savigny scrive al giurista toscano Pietro Capei: «Parmi les objets curieux que j'ai visités à Rome, je n'ai pas oublié ... les professeurs de droit Romain et la méthode d'enseigner cette science bien au-dessus de mon attente, de sorte qu'en la comparant à ce que vous m'avez raconté de l'Université de Pise, je trouve l'Université de Rome bien préférable. Elle a même fait des progrès dans ces derniers tems, le Pape actuel ayant défendu de dicter les leçons, de sorte que j'ai entendu expliquer les pandectes dans un discours absolument libre». La lettera è edita da DOMENICO MAFFEI in *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip Verlag, 1995, p. 486-88.

¹¹ Cfr. KARL JOSEPH ANTON MITTERMAIER, *Ueber die Fortschritte des Rechtsstudiums in Italien in Bezug auf die Rechtsgeschichte Italiens*, «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», 14 (1842), p. 566.

¹² Sulla figura e l'opera di Renazzi, cfr. DI SIMONE, *La "Sapienza" romana nel Settecento*, p. 208-17; FRANCO CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986², p. 180-204. Si nota un rinnovato interesse della storiografia per il giurista romano: MARGHERITA SCOLIERE, *Il giureconsulto Filippo Maria Renazzi: presentazione di un inedito*, «Studi romani», 46 (1998), p. 375-98; BEATRICE MASCHIETTO, *Sulle tracce di Filippo Maria Renazzi. Un inedito trentino*, «Studi senesi», 110 (1998), p. 152-63; EAD., *L'anti-Rousseau di Filippo Maria Renazzi (1745-1808)*, Trento, Dipartimento di Scienze giuridiche, 1999. Renazzi è anche ricordato per la *Storia dell'Università di Roma*, 4 voll., Roma, Pagliarini, 1803-1806 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1971), che risulta assai informata soprattutto per gli ultimi decenni del sec. XVIII.

¹³ Su Devoti, cfr. DI SIMONE, *La "Sapienza" romana nel Settecento*, p. 205-208. Si veda anche AGOSTINO LAURO, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIX, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1991, s. v.



3. Palazzo della Sapienza.

pimento delle rimanenti tre, era tenuto a leggere «de origine, et progressu juris civilis, et de ratione universas leges, et statuta interpretandi deque regulis juris, et verborum significatione». Il professore era anche tenuto a integrare il programma, dove necessario, con tutto quello che il diritto canonico aveva apportato di nuovo alle leggi romane e anche per quanto atteneva alle leggi vigenti⁷.

Ciò era pur sempre qualcosa, ma non si rifletteva ancora nell'ambiente dei professori di diritto, che tentavano di trovare nell'insegnamento una linea di demarcazione tra il *ius civile* e il *ius canonicum*, che a lungo avevano rappresentato le uniche materie impartite secondo una radicata tradizione di studi⁸. Inoltre gli stessi docenti universitari, in una terra in cui anche la maggior parte delle cause civili veniva risolta in sede ecclesiastica, erano relegati al margine della vita giuridica dello Stato, dal momento in cui vennero preferiti gli avvocati concistoriali per la revisione del progetto del mai promulgato Codice civile⁹.

In effetti, secondo la normativa allora vigente, i professori dovevano usare testi propri o di autori approvati dalla Congregazione degli Studi; tuttavia, i docenti di diritto civile limitavano la lezione alla pedissequa spiegazione del *corpus iuris* senza estenderla non solo a fonti epigrafiche o letterarie, ma neppure a personali ricerche che mostrassero un'esatta comprensione dei problemi storico-giuridici. Tuttavia a Savigny, che aveva visitato la Facoltà agli inizi di marzo del 1827, non era dispiaciuto il metodo d'insegnamento del diritto romano soprattutto dopo la riforma leonina e la proibizione della dettatura¹⁰. Ancora nel 1842 Mittermaier sottolineava nei *Fortschritte* che alla Sapienza non si usavano libri sistematici per i corsi di Pandette¹¹: ciò poiché il diritto romano senza libri di testo e appreso puro nel suo contesto veniva meglio assimilato dagli studenti. Motivazione sostanziale, peraltro, risulta chiaramente il fatto che lo Stato pontificio era rimasto terra di diritto comune non avendo aperto la strada alla codificazione.

Se alla fine del Settecento la Sapienza aveva annoverato tra i docenti l'insigne penalista Filippo Maria Renazzi¹² e il canonista Giovanni Devoti¹³, la cui fama aveva varcato le barriere alpine, nella Restaurazione

¹⁴ Cfr., della nota stamperia CRACAS, *Notizie per l'anno MDCCCXXVII...*, p. 253-55.

¹⁵ Barbaro Teodosio Bencivenga, nato a Valinfreda nel 1752, ottenne nel 1772 la laurea *in utroque*, nel 1773 quella *ad honorem* e nel 1775 si addottorò in teologia. Avvocato rotale ricoprì la cattedra di diritto civile dal 1798 al 1832: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), *Università*, b. 92, ff. 525v-526. L'insegnamento universitario doveva durare complessivamente quarant'anni, ma era prevista per la giubilazione in casi eccezionali una riduzione di pochi anni: *Ordinationes S. Congregationis Studiorum*, cap. I.

¹⁶ Tale era il giudizio dell'astronomo Giuseppe Settele: cfr. VERNACCHIA GALLI, *L'Archiginnasio romano*, p. 40, nota 112.

¹⁷ Nel 1813 fu arrestato per aver preso parte a un'insurrezione contro il governo francese promossa dal sacerdote e avvocato Felice Battaglia: cfr. BOUDARD, *Espériences françaises de l'Italie napoléonienne*, p. 74-76.

¹⁸ Cfr. VERNACCHIA GALLI, *L'Archiginnasio romano*, p. 56.

¹⁹ Nato a Roma nel 1774, laureato *in utroque* nell'Archiginnasio della Sapienza, avvocato rotale, nel 1798 ricoprì la cattedra di filosofia e retorica e nel 1799 quella di logica e metafisica; ottenne quindi la cattedra di diritto canonico nel 1803 come vincitore di concorso. Soppressa tale cattedra dal governo francese, fu obbligato a passare prima all'insegnamento di Pandette e poi a quello di istituzioni di diritto civile. Ripristinato il governo pontificio, alla morte di Filippo Van Stryp ebbe anche la cattedra di diritto criminale, cattedra che tenne fino agli anni quaranta quando gli succedette Raffaele Ala, già professore sostituito alla cattedra stessa. Morì nel 1853: ASR, *Sacra Congregazione degli Studi, Istanze*, b. 77. Si noti che Capogrossi teneva regolarmente anche un corso di diritto canonico all'Accademia pontificia de' nobili ecclesiastici, in cui nel 1827 fece la prolusione: cfr. *Diario di Roma*, Roma, Cracas, 1827, n. 12. Capogrossi risulta membro di numerose accademie, tra cui l'Arcadia, la Tiberina, la Latina, la Teologica; egli cooperò anche alla fondazione dell'Accademia Esquilina, di cui redasse lo statuto. Interessante per alcune notizie sulla vita e soprattutto sulla personalità scientifica di Capogrossi è la commemorazione di E. DE SAINT-MAURICE CABANY, *Notice nécrologique de Joseph Capogrossi avocat rotal...*, Paris 1854.

²⁰ Nacque a Paliano nel 1757, si laureò *in utroque* nel 1777 e in teologia nel 1779. Fu aiutante di studio dell'avvocato concistoriale Vincenzo Bartolucci; lettore in soprannumero, ottenne la cattedra di istituzioni di diritto civile dal 1789 fino al 1827, poi sostituito da Giuseppe Belloni: ASR, *Università*, b. 92, f. 539; b. 93, ff. 132, 152; *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 93.



4. Sala della ex Biblioteca Alessandrina.

la scienza giuridica romana non godeva di vivacità. Dopo le riforme leonine, anche l'elenco dei professori del 1826-1827, rintracciabile nel catalogo delle lezioni e riportato anche dalla cronachistica del tempo¹⁴, presenta un insieme di giuristi che non spicca per particolare livello scientifico. Ad esempio Teodosio Bencivenga, professore di diritto civile¹⁵, non era considerato un grande giurista neppure nello stesso ambiente dell'Archiginnasio che, pur sottolineandone l'impegno di avvocato curiale, lo giudicava limitato dal punto di vista scientifico¹⁶. Sappiamo tuttavia che al momento del suo arresto durante il regime napoleonico perché non filofrancese¹⁷, chi lo doveva sostituire alle lezioni si trovò in possesso di notevole materiale preparato allo scopo e mai dato alle stampe¹⁸. Del resto, non ci è pervenuta nessuna opera giuridica edita di Giuseppe Capogrossi¹⁹, di Giovanni Battista Dorascenzi²⁰, di Nicola



6. Carlo Giovanni Villani (1798-1859).

²⁷ FRANCO CASAVOLA, *I diritti antichi*, in GIUSEPPE DI COSTANZO (ed.), *La cultura storica italiana tra Otto e Novecento*, I, Napoli, Morano Editore, 1990, p. 53.

²⁸ Cfr. in proposito *infra*, p. 87.

²⁹ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 63. Villani nacque a Balignano presso Cesena nel 1798 e morì a Roma nel 1859.

³⁰ Solo per evidenziare le più rilevanti cariche ricoperte da Villani, si può ricordare che nel 1825 divenne avvocato rotale; nel 1850 fu nominato avvocato concistoriale, nel 1851 consigliere di Stato e nello stesso anno fu chiamato a far parte, per la sua fama di giurista, della commissione preposta alla redazione del mai realizzato codice civile. Ulteriori notizie su Villani, oltre quelle rintracciabili all'Archivio di Stato di Roma, sono tratte da alcune commemorazioni di alunni del giurista all'indomani della sua scomparsa, il 7 gennaio 1859: cfr. in particolare M. DE SANCTIS, *Alla insigne memoria del giureconsulto romano Giovanni Carlo Villani...*; ID., *Orazione del Rettore della chiesa di S. Elena a Cesarini...*; [F. MONTI], *A Carlo Giovanni Villani...*; ILARIO ALIBRANDI, *Per le solenni esequie celebrate a suffragio dell'anima del prof. Carlo Giovanni Villani...* (tutte editate a Roma nel 1859).

³¹ *Gaii Institutionum Commentarii IV. ad meliorem lectionem restituti et necessariis annotationibus illustrati a Iosepho Sarzana I.U.D. Prima italica editio*, Romae, ex Typographia Virgiliana, 1829.

³² Cfr. *infra*, nota 88.

³³ Cfr. DE SANCTIS, *Alla insigne memoria del giureconsulto romano Giovanni Carlo Villani*, p. 10.

³⁴ *Dissertatio ad legem si Decurionum I. Codicis quando, et quibus quarta pars debetur ex bonis Decurionum et de modo distributionis eorum. Lib. X. Tit. XXXIV*, Romae, I. Salviucci, 1850.

Norcia. Villani risulta particolarmente noto per l'impegno nella didattica e per la qualità dell'insegnamento, come si evince da numerosi necrologi di alunni e soprattutto da quello di Ilario Alibrandi, prima coadiutore e poi successore nella cattedra, divenuto «il più illustre precursore del rinnovamento degli studi italiani di diritto romano negli ultimi decenni del secolo XIX»²⁷. Villani era salito alla cattedra di Pandette nel 1824 succedendo a Pietro Ruga, che verrà più avanti ricordato per l'interesse verso le Istituzioni di Gaio e l'apertura al mondo tedesco²⁸. Dal 1827 Villani aveva affiancato all'insegnamento universitario di diritto civile quello della stessa materia presso la cosiddetta Accademia pontificia de' nobili ecclesiastici, sostituendo l'anziano collega Bencivenga²⁹. Dalle testimonianze di alcuni discepoli³⁰ si sa, inoltre, che Villani dopo il 1850, liberato da una parte degli incarichi, si era dedicato allo studio delle Istituzioni di Gaio avvalendosi soprattutto dell'edizione romana³¹, nonché dei Frammenti vaticani pubblicati da Mai³², migliorandone l'interpretazione con nuove deduzioni elaborate nelle lezioni per gli studenti rimaste inedite. A seguito delle insistenze di molti allievi, Villani aveva, infatti, raccolto una parte cospicua delle lezioni nell'intento di affidarle alle stampe, ma la morte immatura impedì la realizzazione di tale proponimento.

Villani si distinse anche nella pratica forense, come dimostrano le numerose *allegationes*, che risultano sostenute con attenzione anche se non con particolare vivacità³³. Oltre alle difese legali, l'unico lavoro dato alle stampe fu una dissertazione pubblicata, secondo il costume, quando fu eletto avvocato concistoriale³⁴, che si risolve peraltro in un piatto commento a C.10.35, senza entrare in una visione organica dell'ordinamento municipale dell'impero romano al tramonto. In realtà, Villani conosceva soltanto la lingua francese, finendo per ignorare buona parte delle opere recenti della storiografia giuridica tedesca. Tuttavia era noto che egli non teneva in gran conto gli scritti stranieri di diritto al di fuori delle opere di Savigny, ovviamente quelle sole che poteva leggere nelle traduzioni francesi o italiane.

Quanto a Francesco Norcia, professore di diritto di natura e delle

³⁵ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 63. Qualche notizia è tratta anche da alcuni documenti più tardi (1898) relativi a ricerche degli atti di liquidazione della pensione di Norcia: ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ ROMA "LA SAPIENZA", n. 183. Tra tutti i docenti della Facoltà di giurisprudenza del periodo esaminato, Norcia è l'unico di cui si conservi qualche documento nel suddetto archivio.

³⁶ La mancanza dell'insegnamento era già stata avvertita alcuni anni prima dal rettore Giovanni Ferri di Saint-Constant nel suo *Rapport* del 1812: «Il n'y a pas dans l'Université de la Sapience de chaire affectée à l'insegnement du droit naturel et du droit des gens; mais les anciens réglemens avaiant en quelque sorte rempli ce vide en chargeant le professeur de philosophie morale de donner les élémens du droit naturel». Cfr. ALVAZZI DEL FRATE, *Università napoleoniche*, p. 151.

³⁷ Sull'insegnamento della materia in alcuni Stati preunitari, cfr. GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 102-105; ALVAZZI DEL FRATE, *La formazione dei giuristi*, p. 92-93.

³⁸ Cfr. *Quod Divina Sapientia*, in *Bullarii Romani continuatio*, tit. VI.

³⁹ *Francisci Norcia juris naturae et gentium institutiones in usum auditorum adornatae*, 2 voll., Romae, L. Contedini, 1830.


⁴⁰ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 63.

⁴¹ *Francisci Norcia advocati romani Aegyptii juris specimen*, Romae, L. Contedini, 1822.

⁴² ID., *De ortu et progressu juris naturalis commentarius*, Romae, L. Contedini, 1833.

⁴³ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 63.

⁴⁴ [GIUSEPPE CAPOGROSSI] *De fonte Berninio in foro Agonali, elegia*, [Romae 1801]. Con lo pseudonimo arcadico di Eudemio Pigelio si vedano *Del signor avvocato G. C. pubblico professore dell'Archiginnasio romano... Versi...*, Roma 1803; ID., *Distici a Carlo Odescalchi*. Si veda anche un sonetto della fine del sec. XVIII conservato manoscritto in BAV, *Vat. Lat.* 10330. In qualità di censore d'onore dell'insigne pontificia Accademia di S. Luca, secondo la consuetudine, pronunciò un'orazione latina in lode del defunto papa Leone XII: cfr. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXXXV, Venezia 1857, p. 10.




7. Le *Juris naturae et gentium institutiones* di Francesco Norcia (1830).

genti, sappiamo che, ottenuta la laurea *ad honorem* nella Facoltà legale e intrapresa la carriera forense presso il tribunale della Sacra Rota, aveva vinto nel 1824 per concorso la cattedra di diritto di natura e delle genti³⁵, che veniva istituita per la prima volta nella Facoltà di giurisprudenza³⁶ e quindi molto in ritardo rispetto ad altre università della penisola³⁷. Seguendo oltre misura gli stessi intendimenti della bolla di Leone XII, per poter ottemperare al dettato di stampare un'opera destinata all'insegnamento universitario³⁸, lasciò la carriera forense «in quanto che nessuno degli Autori che fino a quell'epoca avevano scritto in Diritto Naturale poteva venire adottato... attesi i molteplici errori, in cui tutti eran caduti»; ne derivò che l'opera³⁹ fu proposta dalla Sacra congregazione degli studi «come unica a potersi leggere nella R. Università»⁴⁰. Il corso, infatti, dopo un'ampia panoramica della storiografia precedente, mostra un rinnovato interesse per Thomasius, Heinecke e Pufendorf, attraverso il richiamo delle dottrine giusnaturalistiche, adattando l'interpretazione del diritto naturale all'elemento cristiano piuttosto che a quello razionalistico e autonomo.

Va inoltre sottolineato che Norcia si distingue dai rimanenti docenti sia per il mancato inserimento, insieme a Villani, nel quadro negativo presentato da Galleffi, sia per aver pubblicato alcuni altri scritti: tra essi si può ricordare un'opera incentrata sull'interpretazione teologica nei precetti dei padri della Chiesa africana⁴¹; e un'altra che sviluppa la tesi presente nel corso universitario⁴². L'autore, infatti, dopo aver prodotto «un nuovo sistema di Diritto di natura sociale quanto filosofico altrettanto amico della Religione», ritenne opportuno di redigere «un ampio trattato di Naturale Giurisprudenza ad utilità ed onore del Cattolicesimo contro le calunnie degli Eterodossi sopra la nostra pretesa ignoranza del divino diritto naturale»⁴³.

È, infine, da porre in luce che di un docente sono riuscite a reperire il testo delle lezioni universitarie. Mi riferisco in particolare al corso di diritto penale di Giuseppe Capogrossi, noto finora soltanto come fine latinista e grecista⁴⁴ e come ideatore di alcuni progetti di riforma della



8. Manoscritto di Giuseppe Capogrossi, *Iuris criminalis institutiones* (1826), in Biblioteca Universitaria Alessandrina.

⁴⁵ Si tratta in particolare di un progetto del 26 novembre 1817 e di un altro assai più sviluppato del 25 novembre 1818: cfr. GEMELLI-VISMARA, *La riforma degli studi*, p. 150-54.

⁴⁶ BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA ROMA, Ms. 392: *Iuris Criminalis Institutiones*, 1826.

⁴⁷ Ciò risulta dall'epigrafe finale: «Ego Anacletus Monaci posses. hujus libri. Anno salutis 1826.». Il manoscritto consta di ff. 329. Dall'*ex libris* risulta proveniente dalla Biblioteca di Ernesto Monaci.

⁴⁸ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi*, b. 219, fasc. 6.

⁴⁹ Cfr. FILIPPO MARIA RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, 4 voll., Romae, I.G. Salomoni, 1773-86; Id., *Synopsis elementorum juris criminalis... Editio altera italica, prima romana*, Romae, A. Fulgoni, 1805.

⁵⁰ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 77: 18 novembre 1835. Quanto all'opera di Renazzi, si tratta della *Synopsis*, di cui si stava preparando una nuova edizione (Bononiae 1836).

⁵¹ *Ivi*, 20-24 ottobre 1835. Capogrossi si riferisce al *Regolamento sui delitti e sulle pene* emanato nel 1831 da Gregorio XVI, su cui cfr. LAURA FIORAVANTI, *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, scritti raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1993, p. 273-99. Sulla legislazione penalistica di Gregorio XVI cfr. ora *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832). Ristampa anastatica*, scritti raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1998.

Facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle iniziative promosse dal cardinale Consalvi intorno agli anni venti⁴⁵. Il corso inedito svolto proprio nel 1826⁴⁶, di cui abbiamo ora ritrovato la fedele redazione di uno studente⁴⁷, appare ancora dettato; ciò risulta chiaramente dal contesto, in un momento in cui era già stata abolita la consuetudine della dettatura, ma il docente aveva probabilmente potuto usufruire della proroga prevista⁴⁸. Come si evince dai *Prolegomena* e dal contenuto stesso, il corso, si presenta fedele al modello rappresentato da Renazzi⁴⁹ ma con alcuni spunti di autonomia, rivolti soprattutto al tentativo di superare le tematiche di Beccaria; nel complesso esso si allinea ovviamente alle direttive pontificie relative alla sistematica esposizione delle fonti del diritto.

Tuttavia, la difficoltà per gli studenti di recepire il contenuto alquanto oscuro del corso aveva determinato la necessità da parte degli organi superiori di sostituirlo con l'opera di Renazzi: «Ha il Sig. avv. Capogrossi dopo molto esitare convenuto per la spiegazione del Renazzi nella Cattedra d'Istituzioni Criminali, che egli ricopre nell'Università medesima, siccome è stato espresso nell'Elenco a stampa delle ore e qualità delle lezioni»⁵⁰. Capogrossi aveva in precedenza esposto le proprie ragioni «per le quali invoca la Facoltà di proseguire a dettare e spiegare i suoi scritti» e di non poterli dare alle stampe perché «l'attuale Regolamento e non Codice di Procedura Criminale può andar soggetto a riforme». Il camerlengo risultò irremovibile poiché, a suo giudizio, il docente, in caso di modifica normativa, avrebbe dovuto integrare oralmente il testo dato alle stampe⁵¹.

Bisogna però riconoscere che le lezioni di Capogrossi s'inseriscono nella scia di una buona tradizione penalistica, che faceva capo tra Sette-

⁵² Su alcuni manuali di tale genere del periodo napoleonico cfr. ALVAZZI DEL FRATE, *La formazione dei giuristi*, p. 101, nota 44.

⁵³ Ala salirà alla cattedra di istituzioni di diritto criminale nel 1838 come sostituto e nel 1843 come titolare. Cfr. ROBERTO ABBONDANZA, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, s.v.

⁵⁴ Sulla dottrina penalistica dello Stato pontificio cfr. ora MARIO SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani criminalista. Elementi per una biografia*, in *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI*, p. CCLIX-CCXCIII.

⁵⁵ Savigny era giunto a Roma verso la metà di febbraio del 1827 e vi rimase fino ai primi di maggio di quell'anno per poi proseguire per Napoli. A Roma peraltro la permanenza coincise con la raccomandazione ricevuta di non fermarsi durante i mesi caldi nella capitale dello Stato pontificio.

⁵⁶ FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», 1-2 (1828), p. 201-28. L'articolo di Savigny, con qualche taglio e imprecisione, fu tradotto da ANTONIO TURCHIARULO, *Ragionamenti storici di dritto del Prof. F. C. Savigny, tradotti dall'originale tedesco*, Napoli, Tipografia all'Insegna del Diogene, 1852, in base alla seconda edizione apparsa nelle *Vermiste Schriften*, IV, Berlin, Veit, 1850, p. 309-42, da cui si cita.

⁵⁷ SAVIGNY, *Unterricht*, p. 326.

⁵⁸ Cfr. FULVIO TESSITORE, *L'Università di Humboldt*, in Id., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, II, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1995, p. 619-28.

⁵⁹ UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK MARBURG (UBM), *Nachlaß Savigny*, ms. 979/8-10.

⁶⁰ Cfr. *supra*, nota 10.

⁶¹ Cfr. ADOLF STOLL, *Friedrich Karl von Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe*. II. *Professorenjahre in Berlin 1810-1842*, II, Berlin, Heymann, 1929, p. 335, n. 415: lettera del 14 maggio 1827 a Christian Karl Josias von Bunsen succeduto a Niebuhr come ambasciatore del re di Prussia presso la Santa Sede, in cui l'Università napoletana sembra a Savigny peggiore e meno importante di quella romana, sicché auspica un insegnamento qualificato incoraggiato dallo Stato.

⁶² Savigny vi assistette il 5 marzo alle 9, o come egli tiene a sottolineare, alle ore 3 antimeridiane secondo l'uso romano di scandire le ore a partire dall'Ave Maria. Per il sistema orario usato fino al 1846 nello Stato pontificio, cfr. ROBERTO COLSI, *Che ora era? Raffronto tra le ore all'italiana e alla francese a Roma*, «Studi Romani», 43 (1995), p. 93-102.

⁶³ UBM, *Nachlaß Savigny*, ms. 979/8.

⁶⁴ Savigny aveva assistito a questa lezione sempre lo stesso giorno alle dieci: *ibid.*

⁶⁵ Cfr. MOSCATI, *Italienische Reise*.

⁶⁶ In specie D. 41.2.

cento e Ottocento a Filippo Maria Renazzi e successivamente a Filippo Van Stryp (in un contesto di criminalisti rivolti ad opere indirizzate alla pratica)⁵² e che avrà, sempre a Roma, un notevole prosecutore in Raffaele Ala⁵³ e altri penalisti e si avvarrà nelle Marche dei più noti Carlo Caramelli e soprattutto Giuseppe Giuliani⁵⁴. Anche se Capogrossi non sembra raggiungere il livello degli altri, merita una certa considerazione, sicché uno studio approfondito della dottrina penalistica romana potrebbe aprire nuova luce su un aspetto meno noto e forse più significativo della Restaurazione.


Come si è accennato, Savigny, che si trovava a Roma da qualche mese⁵⁵, aveva visitato la Sapienza agli inizi di marzo del 1827. Il giudizio sulla Facoltà giuridica romana verrà ripreso nel noto articolo sull'insegnamento del diritto in Italia pubblicato al suo rientro in patria⁵⁶. Nel saggio in questione Savigny, interessato agli ordinamenti didattici dei vari Stati visitati, ricorda di aver ascoltato alla Sapienza le lezioni dei due professori di Pandette (*Textus civilis*), Bencivenga e Villani, dei quali sottolinea l'esposizione puramente dogmatica, anche se aperta a una conoscenza della dottrina precedente in materia, ma non basata specificamente sulle fonti proprie del diritto. Ciò che è più interessante sottolineare è che Savigny paragona il metodo usato a Roma a quello praticato trent'anni prima nelle università tedesche⁵⁷, e quindi prima della rivoluzione didattica operata dal modello humboldtiano⁵⁸.

Notizie più ampie di quelle riportate nell'*Unterricht* si trovano nei diari dei viaggi in Italia⁵⁹ e che servirono a Savigny solo parzialmente per la redazione del suddetto saggio. Nel caso di Roma essi offrono un quadro molto approfondito: i giudizi non differiscono nella sostanza da quanto in seguito scritto nell'*Unterricht*, ma si vengono a conoscere molte notizie sul metodo di insegnamento, sul contenuto didattico, nonché interessanti osservazioni. Savigny mostra di aver colto nel segno individuando nella riforma di Leone XII, appena effettuata, elementi innovativi assai considerevoli e di avere anche ragione considerando la proibizione della dettatura una tipicità dello Stato pontificio rispetto ai metodi di allora dell'insegnamento universitario nella Toscana⁶⁰ e nel Regno meridionale⁶¹. Tuttavia gli era sfuggito o non aveva ben compreso che non vi erano docenti in grado di applicare le potenzialità del diverso metodo, anche se altamente qualificanti, sicché la facoltà giuridica romana rimase estranea a qualsiasi rinnovamento sostanziale.

Per quanto attiene alla lezione di Bencivenga⁶² negli appunti di Marburg non troviamo ulteriori elementi, ad eccezione del particolare spazio che Savigny dà al fatto che l'ultrasettantenne avvocato risulta ancorato a una visione settecentesca⁶³ pur apparendo buon conoscitore della scienza giuridica, Bencivenga non sa distaccarsi dalle opinioni inveterate dei dotti giureconsulti del diritto comune, soprattutto attraverso le opere dei trattatisti e dei decisionisti. Ciò fa pensare al fatto che i professori della Sapienza trasferissero nelle aule universitarie la metodologia propria della pratica forense.

Molto più dettagliato risulta invece il resoconto offerto da Savigny sulla lezione di Villani, che viene riportata con ampi particolari⁶⁴. Come avverrà anche per le scuole private a Napoli⁶⁵, Savigny dimostra peculiare interesse soprattutto per la parte della lezione di Villani che si svolge nella forma seminariale. Il tema trattato si concentra in particolare sull'acquisizione della proprietà per occupazione⁶⁶ con larghi riferimenti alla caccia, alla preda e alla diversa incidenza su cose mobili e

9. Friedrich Carl von Savigny (1779-1861).



⁶⁷ La lezione offre anche la possibilità di fare ampie divagazioni su D. 47.2, 5; C. 8.54; C.6.2.

⁶⁸ Si veda, ad esempio, *Friedrich Carl von Savigny. Pandektenvorlesung 1824-25*, hrsg. von HORST HAMMEN, Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann, 1993.

⁶⁹ Durante il viaggio in Italia, Savigny si era preoccupato di essere degnamente sostituito da Bethmann Hollweg. Cfr. *Friedrich Carl von Savigny. Briefwechsel mit Friedrich Bluhme 1820-1860*, hrsg. von DIETER STRAUCH, Bonn, H. Bouvier u. Co. Verlag, 1962, p. 194, n. 92a.

⁷⁰ Mi riferisco in particolare a Nicola Borro dal 1833 professore di istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico in sostituzione di Carlo Vizzardelli divenuto cardinale; a Pasquale De Rossi nello stesso anno professore di testo civile al posto di Teodosio Bencivenga allontanato per limiti di età; a Giovanni Brunelli docente di testo canonico dal 1834 in sostituzione di Nicola Ferrarelli; a Giuseppe Soldini dal 1836 professore di istituzioni di diritto pubblico e delle genti, al posto di Francesco Norcia. Cfr. *Notizie per gli anni MDCCCXXXIII-MDCCCXXXVI*.

⁷¹ *Practica criminale*, 3 voll., Roma, Giunchi, 1829-30; *Criminalis juris et praxeos instituta usui etiam forensi accomodata*, 3 voll., Romae, Mugnoz, 1839-40; *Criminalis iuris theoretici et practici philosophia*, Romae, C. Puccinelli, 1846.

⁷² *Il foro criminale*, 8 voll., Roma, N. Lazzari, 1825-26.

immobili. Villani riporta le opinioni in materia di Cujas e di Heinecke sulla base della lettura dei loro testi, a cui fa seguire la propria interpretazione, dimostrando una spiccata agilità intellettuale, soprattutto nel tentativo di far affiorare l'opinione personale degli studenti sull'occupazione di oggetti gettati in mare nell'imminenza di naufragio⁶⁷. Anche il giudizio che Savigny trae dal colloquio personale avuto con Villani risulta favorevole nei confronti del docente, perché questi gli sembra informato e attivo nonostante affianchi all'insegnamento universitario l'attività di uditore del camerlengo. Non a torto Savigny mostra di preferire tra i due professori di Pandette, materia peraltro da lui stesso impartita⁶⁸ e seguita con estremo interesse⁶⁹, la figura di Villani.

Il panorama dei docenti della Facoltà giuridica finora presentato rimane sostanzialmente immutato durante l'intero arco della Restaurazione. I pochi cambiamenti non apportano modifiche di rilievo soprattutto per quanto attiene al livello dell'operato scientifico⁷⁰. Si sottrae a ciò la figura di Raffaele Ala che sostituisce Capogrossi nell'insegnamento di istituzioni di diritto criminale e che, come ho ricordato, innalza il quadro della Facoltà giuridica e in particolare della penalistica romana della Restaurazione. Autore di opere di un certo spessore sia di impronta sistematica sia pratica⁷¹, Ala tenne la cattedra penalistica dal 1838 fino alla morte avvenuta nel 1846. La sua opera principale⁷² si presenta come un manuale sistematico a scopo pratico in cui il giurista poteva trovare vaste annotazioni soprattutto per il diritto romano e un quadro delle fonti penalistiche con particolare attenzione al sistema probatorio. Si noti che per volere papale l'opera doveva essere consultata da tutti gli impiegati dell'amministrazione della giustizia criminale. Ala va anche ricordato per aver preso parte attiva alle riforme della codificazione pontificia con un progetto rimasto inedito di Codice penale, con cui vinse il concorso a cattedra. Tuttavia, il suo commento alla legislazione gregoriana ad uso dei pratici del diritto presentava un im-

⁷³ Cfr. SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani criminalista*, p. CCLXIV, nota 15.

⁷⁴ Per l'edizione cfr. *supra*, nota 31. Sulla figura e l'opera di Sarzana cfr. EDOARDO VOLTERRA, *La prima edizione italiana del Gaius veronese*, «Buletto dell'Istituto di diritto romano», 83 (1980), p. 262-83 (da cui si cita). Il lavoro è stato ripubblicato in ID., *Scritti giuridici*, VI, Napoli, Jovene, 1994, p. 319-40.

⁷⁵ *Ivi*, p. 277. Volterra offre anche particolari esempi delle integrazioni al testo effettuate da Sarzana: p. 276-77.

⁷⁶ *Gaii Institutionum Commentarii IV e codice rescripto Bibliothecae Capitularis Veronensis auspiciis Regiae Scientiarum Academiae Borussicae nunc primum editi. Accedit Fragmentum veteris iurisconsulti de iure fisci ex aliis eiusdem Bibliothecae membranis transcriptum*, Berolini, G. Reimer, 1820.

⁷⁷ «Giornale Arcadico di Scienze, lettere, ed arti», 13 (1822), p.1-15.

⁷⁸ Sin dal primo numero, Ruga è presente con articoli di storia antica e soprattutto con recensioni tra cui in particolare quella *B.G. Niebuhrri C. F., M. Tullii Ciceronis Oratio...*, «Giornale Arcadico», 7 (1820), p. 60-68; 350-68. Egli aveva anche collaborato con Nibby all'opera *Les monumens plus célèbres de Rome ancienne...*, Roma 1818.

⁷⁹ Cfr. PIETRO ODESCALCHI, *Elogio del professor Pietro Ruga*, «Giornale Arcadico», 25 (1825), p. 267-75. Ruga nel 1815 aveva fatto parte del consiglio straordinario per riformare gli ordinamenti dell'Accademia tibertina.

⁸⁰ Ruga risulta tra i ventuno Curiali «refrattari» al giuramento previsto per l'esercizio della professione che in seguito prestarono giuramento alla Corte d'appello, organo giudiziario dei Dipartimenti degli Stati romani: cfr. ALVAZZI DEL FRATE, *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati romani" nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma, Euroma, 1990, p. 121. Ruga pertanto nel 1812 è annoverato tra i giudici supplenti del Tribunale di prima istanza di Roma (p. 180).

⁸¹ ID., *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la facoltà di giurisprudenza della Sapienza*, «Roma moderna e contemporanea», 2 (1994), p. 100. Ruga ebbe inoltre la supplenza dell'insegnamento di filosofia morale dal 1812. A seguito degli avvenimenti francesi, Ruga fu momentaneamente epurato e riprese l'insegnamento nel 1814: cfr. VERNACCHIA-GALLI, *L'Archiginnasio romano*, p. 40, 72, 84-85. Mentre era professore di Codice Napoleone, Ruga in una dissertazione dimostrò i vantaggi ottenuti dalla pubblica istruzione dopo la riunione degli Stati romani all'Impero francese, tra cui in particolare la fondazione delle cattedre dei codici imperiali: cfr. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXXXV, Venezia 1857, p. 109.



10. Raffaele Ala, *Pratica criminale* (1829).

piano ormai sorpassato e non atto ad inserirsi utilmente nei nuovi solchi tracciati dalla più avvertita penalistica⁷³.

Ciò per quanto attiene all'ambiente della Sapienza. Al di fuori dell'Università, poche personalità, espressione di un'operosità del tutto individuale, avevano rivolto i propri interessi allo studio delle fonti giuridiche, toccando uno degli aspetti più coltivati dalla Scuola storica del diritto. Mi riferisco in particolare a Giuseppe Sarzana, *utriusque iuris doctor*, giudice del tribunale civile ed ecclesiastico, a cui si deve la prima edizione italiana delle Istituzioni di Gaius⁷⁴ che verrà pubblicata alla fine degli anni venti. Essa risulta «accurata e ricca di nuove, interessanti proposte di integrazioni delle lacune»⁷⁵ e soprattutto autonoma rispetto alle precedenti edizioni tedesche, nonostante la chiusura culturale dello Stato pontificio e la mancata verifica del Codice veronese da parte dell'editore. Si può, anche, affacciare l'ipotesi che Sarzana abbia ripreso il materiale raccolto da Ruga per un'edizione delle Istituzioni di Gaius.

Nel 1822, infatti, era apparsa la recensione alla prima edizione tedesca delle Istituzioni di Gaius⁷⁶ del giurista Pietro Ruga sul *Giornale arcadico*⁷⁷ di cui l'autore era uno dei compilatori e assiduo collaboratore⁷⁸. Ruga, che aveva iniziato la propria attività come procuratore e uditore della Rota romana⁷⁹ e che in seguito era divenuto patrocinatore della stessa⁸⁰ nonché professore di ruolo dal 1812 di Codice Napoleone e di procedura civile e criminale alla Sapienza⁸¹, scrisse una recensione alquanto approfondita. Non si tratta, infatti, di una presentazione soltanto esterna dell'edizione di Gaius, ma anche di una messa a fuoco dei nuovi contributi sostanziali che il testo delle Istituzioni offriva per la ricostruzione del diritto privato dell'epoca classica.

Così, Ruga spiega quali novità ha portato il testo per «le tavole de-

11. Angelo Mai (1782-1854).

⁸² «Giornale Arcadico», 13 (1822), p. 9.

⁸³ *Ivi*, p. 14-15. Bluhme sottolineò a Savigny il fatto che Ruga considerava troppo pesanti le annotazioni della prima edizione di Gaio: STRAUCH, *Friedrich Carl von Savigny*, p. 63-64.

⁸⁴ Ruga, che era nato il 21 febbraio 1772, morì il 7 agosto del 1824: cfr. ODESCALCHI, *Elogio*, p. 268, 273.

⁸⁵ BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE, *Carteggio Vieusseux*, 32.177. In una lettera dell'11 luglio 1825 a Vieusseux, così si esprime Federico Del Rosso professore di Pandette a Pisa: «Sapete voi nulla di un'Edizione delle Istituzioni di Gaio che promossero tempo fa a Roma?».

⁸⁶ Nella lontana Scozia nel 1823 il giurista David Irving era a conoscenza che le Istituzioni di Gaio dovevano essere pubblicate da un professore romano. La notizia si trova in una lettera di Jourdan a Warnkönig del 28 maggio: OLIVIER MOTTE, *Lettres inédites de iuristes français du XIX^e siècle conservées dans les archives et bibliothèques allemands*, I, Bonn, Bouvier Verlag, 1989, p. 963.

⁸⁷ Sulla figura e l'opera di Angelo Mai, direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano prima e prefetto di quella Vaticana poi, cfr. *Angelo mai e la cultura del primo Ottocento. Atti del Convegno, Bergamo 8-9 aprile 1983*, Bergamo 1985; JOSÉ RUYSSCHAERT-LEONARDO CORTESI (edd.), *Angelo Mai. Nel secondo centenario della nascita (1782-1982)*, in *Bergomum*, 77 (1983).

⁸⁸ *Iuris civilis anteiustinianei reliquiae ineditae ex codice rescripto Bibliothecae pontificiae Vaticanae curante Angelo Maio bibliotheca eiusdem praefecto*, Roma 1823, p. XVIII.

⁸⁹ *Annunzi letterari della Biblioteca Vaticana*, «Giornale Arcadico», settembre 1820, p. 339-48. Dopo vari annunzi così Mai presenta il ritrovamento in questione: «Non volendo che eccedano in lunghezza queste mie letterarie notizie, non dirò presentemente né... né di un palimsesto cui sottostanno in maiuscole lettere avanzi antichi di romana giurisprudenza» (p. 347). L'articolo venne riprodotto in «Biblioteca Italiana», gennaio 1821, p. 39-41 (in particolare p. 40).



cenvirali, le leggi, i *senatus consulti*, il diritto onorario, ed i riti giudiziari⁸²; tutto ciò viene con dovizia di particolari esemplificato al pubblico dei dotti con speciale competenza, in quanto lo stesso Ruga si era già cimentato sull'opera di Gaio, avendo raccolto un congruo gruppo di schede intese a formare un opportuno commento. Egli, infatti, con cauta critica alla metodologia usata nell'apparato dell'edizione tedesca, aveva «fatto disegno di riprodurre le istituzioni di Cajo scevre dal sovraccarico di note (d'altronde necessarie in una prima edizione) sulla lezione del testo, e rivestite di altro genere di annotazioni per emendarlo ed illustrarlo»⁸³. L'iniziativa fu però interrotta dalla morte del giurista romano⁸⁴. Sembra, tuttavia, improbabile che, a così breve distanza di tempo, due giuristi romani si siano dedicati indipendentemente l'uno dall'altro alla stessa impresa, tenendo pure in conto che l'iniziativa romana aveva avuto una certa risonanza non solo in Italia⁸⁵, ma anche in Europa⁸⁶.

Un altro editore nonché scopritore di fonti, Angelo Mai⁸⁷, aveva ritrovato, come egli stesso ricorda⁸⁸, nel 1820 una serie di frammenti giuridici nel codice palinsesto miscelaneo 5766 della Biblioteca Vaticana di provenienza bobbiese, di cui aveva dato sul *Giornale Arcadico* un primo breve cenno nel settembre dello stesso anno⁸⁹, una più approfondi-

⁹⁰ Cfr. Pezzi di Diritto romano in un codice riscritto della Biblioteca Vaticana, «Giornale Arcadico», settembre 1821, p. 361-68; e a parte, Roma 1821. Secondo un'abituale consuetudine, Mai non dà né il numero del codice, né qualsiasi altra referenza per la sua individuazione.

⁹¹ Cfr. *supra*, nota 88. L'edizione venne annunciata in «Giornale Arcadico», settembre 1823, p. 263.

⁹² *Iuris civilis anteiustinianei reliquiae ineditae*, p. XVI: «mihi satis exploratum videtur, aetatem huius operis incidere in illud tempus quod ab hermogeniani codicis editione ad theodosiani collectionem excurrit». Per le edizioni successive a Mai cfr. *Fontes iuris romani antejustiniani*, II, ed. JOHANNES BAVIERA, Florentiae, S.A.G. Barbèra Editore, 1968, p. 463; per i problemi relativi a tale fonte pregiustiniana, cfr. LEOPOLD WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, Holzhauser, 1953, p. 543-45.

⁹³ UBM, *Nachlaß Savigny* 925/240: copia di lettera di Mai a Bluhme (5 luglio 1823) allegata alla lettera di Bluhme a Savigny (14 luglio 1823). Quest'ultima è edita in STRAUCH, *Friedrich Carl von Savigny*, n. 60, p. 153-54. Per tutta la vicenda si veda MOSCATI, *Sul Codice Teodosiano 1-3. Mai, Savigny e una prefazione mancata*, «Rivista di Storia del diritto italiano», 62 (1989), p. 408-16.


⁹⁴ Tali ragioni consistono in un viaggio imminente e in problemi di salute; ciò non gli avrebbe permesso di scrivere qualcosa di approfondito: STRAUCH, *Friedrich Carl von Savigny*, n. 61, p. 155 (25 luglio 1823).

⁹⁵ Cfr. STOLL, *Friedrich Karl von Savigny*, II, n. 372, p. 288 (lettera a Friedrich Creuzer del 6 aprile 1822): «Mai aber hat in Rom eine, wie es scheint, sehr wichtige Sammlung alter juristischer Fragmente gefunden».

⁹⁶ Tali notizie si desumono dalla *Thémis ou bibliothèque du jurisconsulte* che seguì tutte le fasi della scoperta: dal primo annuncio (4 [1822], p. 94-95) alle indicazioni più approfondite fornite dallo stesso Mai (*ivi*, p. 186-87); dal resoconto delle complesse trattative per la pubblicazione (*ivi*, p. 287; 5 [1823], p. 120) all'invio del primo foglio per la stampa (*ivi*, p. 223-24; 369-70); dal termine di essa fino alla relativa sottoscrizione per l'acquisto dell'opera (*ivi*, 6 [1824], p. 108). Informazioni dirette e particolareggiate, che mostrano la viva partecipazione della scienza giuridica francese, si rilevano nelle lettere di Jourdan ai giuristi tedeschi e in particolare a Warnkönig: cfr. MOTTE, *Lettres inédites*, nn. 575-637, *passim*.

⁹⁷ STRAUCH, *Friedrich Carl von Savigny*, n. 31, p. 80-81.

⁹⁸ Dopo faticose trattative con l'autore, i *Fragmenta* apparvero alla fine dello stesso anno a Parigi ad opera dei redattori della *Thémis (Vaticana iuris Romani fragmenta, Romae nuper ab Angelo Maio detecta ei edita*



12. Salvatore Betti (1792-1882).

ta notizia nel 1821⁹⁰ e la successiva edizione critica due anni dopo⁹¹. La scoperta consisteva nel reperimento di numerosi frammenti inediti di giurisprudenza tardo-imperiale di autore ignoto redatti, a parere del Mai, tra Diocleziano e Teodosio II: i cosiddetti *Fragmenta Vaticana*⁹².

Scopo precipuo di Mai, allora prefetto della Biblioteca Vaticana, era quello di ottenere da Savigny «una dettagliata lettera in francese, nella quale rilevasse da pari suo quei pregi e vantaggi che questi frammenti Lui sembrano presentare nella scienza del dritto». Lo studioso bergamasco voleva porre la lettera savignyana alla fine della sua prefazione, per essere «abbastanza difeso contro le taccie di coloro che non sono avvezzi a stimare questi venerabili avanzi dell'antichità»⁹³. Il desiderio di Mai non venne esaudito: le ragioni addotte da Savigny sembrano pretestuose⁹⁴ tanto più che le scoperte di Mai risultavano assai pregnanti, al dire dello stesso giurista prussiano⁹⁵.

L'eco della scoperta e il fatto che nello Stato pontificio non vi fosse un terreno ricettivo per pubblicare i frammenti determinarono un fervido interesse all'estero. Athanase Jourdan con l'ausilio di Leopold August Warnkönig per la Francia⁹⁶ e Gustav Hugo per la Germania⁹⁷ fecero delle concrete offerte per un'edizione nel proprio paese. Mai, invece, per avere l'esclusiva della scoperta, pubblicò a Roma, come si è detto, il lavoro nel 1823, accettando soltanto future coedizioni⁹⁸.

gallicis typis mandaverunt ephemeridum, quae themidis nomine publicantur, editores, Parisiis 1823 e con lo stesso titolo, Bruxelles 1824) e l'anno successivo, tramite l'apporto determinante di Niebuhr, presso l'editore Dümmler di Berlino (Iuris Romani anteiustianaei fragmenta Vaticana e codice palimpsesto eruit Angelus Maius, Romae et Berolini 1824) anche se altri editori erano interessati all'impresa.

⁹⁹ Si veda in particolare *Barthold Georg Niebuhr, Briefe. Neue Folge 1816-1830. I. Briefe aus Rom (1816-1823)*, hrsg. von EDUARD VISHNER, Bern-München, Francke, 1981, n. 379, p. 693-94; n. 512, p. 867-68. Niebuhr pone anche l'accento sulla scarsa preparazione di Mai nell'interpretazione ed emendazione dei testi nonché sull'imperizia dei tipografi e sulle vecchie strutture della stamperia romana.

¹⁰⁰ Su Salvatore Betti, letterato rigidamente chiuso in un accademismo antiromantico, cfr. MARIO SCOTTI, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, s.v.

¹⁰¹ Su Filippo Nicola De Romanis, accademico linceo, letterato e responsabile dell'omonima casa editrice, cfr. GIUSEPPE GABRIELI, *Contributi alla storia dell'Accademia dei Lincei*, II, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1989, p. 1614 e *passim*; De Romanis fu anche uno dei fondatori nel 1813 dell'Accademia tiberina. Presso i De Romanis veniva stampato il *Giornale Arcadico* (e in seguito le *Effemeridi letterarie*), con il precipuo scopo di reagire alle infiltrazioni delle idee straniere per risolvere le sorti degli studi letterari patri: si veda MARINA FORMICA, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIX, Roma 1991, s.v.


¹⁰² «Giornale Arcadico», giugno 1824, p. 48-95. Borghesi era stato uno dei fondatori della rivista.

¹⁰³ Nel frontespizio della sua copia dei *Fragmenta* (cfr. *supra*, nota 88), Mai così scrisse a proposito della recensione borghesiana: «De his iuris fragmentis vaticanis mirabiliter scripsit B. Borghesius in diurnali arcadico April. 1824; cuius scriptum omnino in nova fragmentorum editiones loco commentarii esse debet»: cfr. BAV, *Vat. Lat.* 9637. Nello stesso codice (ff. 41v-43v) si trova, conservata da Mai, una lettera di Borghesi, che contiene un ampio estratto dell'imminente pubblicazione e che pone in luce la competenza storico-epigrafica del dotto recensore.

¹⁰⁴ Cfr. AUGUSTO CAMPANA, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XII, Roma 1970, s.v.

¹⁰⁵ Cfr. THEODOR MOMMSEN, *Iuris anteiustianaei Fragmenta quae dicuntur Vaticana*, in *Collectio librorum iuris anteiustianaei*, III, Berolini 1890, p. 15, nota 1.

¹⁰⁶ Cfr. MARIO MAZZA, *Sulla cultura romana del primo Ottocento: Leopardi tra antiquari e storici*, in *Leopardi e Roma*, a cura di LUIGI TRENTI-FERNANDA ROSCETTI, Roma, Editore



13. Statuto dell'Accademia dei Tesmofili, redatto da Pietro Ruga.

Non risulta dalla prefazione dell'opera il cospicuo apporto fornito da Niebuhr nonostante il disagio di aiutare Mai, che difficilmente accettava le correzioni proposte dallo storico danese⁹⁹, preferendo appoggiarsi agli eruditi locali, tra cui in particolare Salvatore Betti, compilatore del *Giornale Arcadico* e oppositore tenace di ogni innovazione¹⁰⁰. Mai temeva specificamente il giudizio critico di Filippo De Romanis¹⁰¹, che ancora non mostrava – come del resto molti altri eruditi romani – interesse per questo genere di edizioni di fonti.

Particolare rilievo all'opera venne invece da un antichista, Bartolomeo Borghesi, che riservò ai *Fragmenta Vaticana*, sulla rivista da lui fondata¹⁰², alcune annotazioni assai apprezzate da Mai¹⁰³, «anche se intenzionalmente limitate all'aspetto storico»¹⁰⁴. Borghesi, infatti, rilevando i meriti dell'edizione, rielaborò il contenuto dei *Fragmenta* collegandolo con altre notizie a lui note e apportò alcune correzioni di carattere prosopografico, che furono in seguito accolte anche da Mommsen¹⁰⁵.

Se una rinnovata attenzione critica contribuisce a rimuovere la falsa rappresentazione «della Roma sonnacchiosa e bigotta della Restaurazione»¹⁰⁶ in favore di una città frequentata in ambito umanistico da studiosi non irrilevanti soprattutto nel campo filologico e non soltanto in quello della cosiddetta “antiquaria”, cioè dell'erudizione archeologica e

14. Carlo Armellini (1777-1863).



Carlo Colombo, 1991, p. 83. Si veda ora anche *Leopardi a Roma*, a cura di NOVELLA BELLUCCI-LUIGI TRENTI, Milano, Electa, 1998, *passim*.

¹⁰⁷ Sull'evoluzione del valore dell'antico già nel XVIII secolo, cfr. JOSELITA RASPI SERRA, *Idea e scienza dell'antichità. Roma e l'Europa. 1700-1770. Essenza, ricerca*, «Eutopia. Commentarii novi de antiquitatibus totius Europae», II/1 (1993), p. 3-8.

¹⁰⁸ Come è noto, restando in ambito ufficiale, anche al Collegio romano o Università gregoriana, che comprendeva le facoltà di teologia e filosofia, si impartivano sia per gli esterni sia per i seminaristi corsi di diritto canonico e civile, a cui afferivano anche gli studenti dei collegi Nazareno, Capranica, Ghislieri, etc. Ad esempio, Giuseppe Capogrossi risulta essere stato fino al 1808 professore di diritto civile, criminale e canonico nei collegi Capranica, dei Nobili, Nazareno, Clementino e Ghislieri: cfr. DE SAINT-MAURICE CABANY, *Notice nécrologique de Joseph Capogrossi*, p. 3.

¹⁰⁹ Già dalla fine del secolo precedente si sentiva il problema della trasformazione delle accademie romane in centri di cultura alternativi all'autorità signoreggiante sulle cattedre universitarie: GIOVANNI CRISTOFANO AMADUZZI, *Discorso filosofico sul fine ed utilità dell'Accademie* (1777), rist. anast., Roma 1993.

¹¹⁰ Gli insegnamenti e le finalità dell'Accademia sono chiaramente indicati nel *Rapport di Ferri de Saint-Constant*: cfr. ALVAZZI DEL FRATE, *Università napoleoniche*, p. 33-35.

¹¹¹ ASR, *Sacra Congregazione degli Studi. Istanze*, b. 152.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Le poche notizie sull'Accademia finora fornite da Pietro Odescalchi (*Elogio del professor Pietro Ruga*, p. 271-72) sono ora completate dal ritrovamento dello statuto stilato da Ruga: ASR, *Camerali II. Accademie*, b. 4, fasc. 5: *Thesmophilorum Leges*, A.V.C. MMDLXVII.

antichistica¹⁰⁷, non si può dire altrettanto per i giuristi. Si è visto che nel complesso l'ambiente dei docenti della Sapienza si caratterizza per la pressoché generalizzata assenza di produzione, motivata dall'inesistenza di un contesto particolarmente stimolante e dalla mancanza di figure di spicco. E non si tratta di una caratteristica della sola Facoltà giuridica romana dato che, anche se a livelli differenziati, il fenomeno è riscontrabile nei maggiori Stati della penisola nel periodo preunitario.

A Roma, tuttavia, i rappresentanti della scienza giuridica non si formano e operano nei centri alternativi alla cultura universitaria come in molti Stati preunitari poiché le strutture, che avrebbero potuto in parte sopperire alle carenze dell'istituzione statale, non erano adeguatamente rappresentate¹⁰⁸. Tra le pur numerose accademie esistenti¹⁰⁹, le poche che si aprono al diritto non hanno né rappresentanti di particolare rilevanza, né – a quanto risulta – impegno nello sviluppo degli studi giuridici. Gli insegnamenti di diritto nell'ambito della pontificia Accademia de' nobili ecclesiastici sono destinati soltanto ai giovani che intraprendono la carriera ecclesiastica, anche se i corsi vengono impartiti da docenti della Sapienza, come fa testo l'insegnamento di diritto canonico ad opera di Capogrossi e quello di diritto civile ricoperto da Bencivenga prima, da Villani poi¹¹⁰.

Di interesse più specifico risulta la fondazione dell'Accademia cosiddetta de' Tesmofili, il cui nome tradisce le finalità. Sorta nel 1814 ad opera di Pietro Ruga coadiuvato da Giuseppe Mangiatordi, ambedue professori alla Facoltà giuridica della Sapienza, l'Accademia fu fortemente voluta dai migliori allievi dell'Archiginnasio per «la ripristinazione dell'esercizio domestico teorico-pratico»¹¹¹. Scopo primario dell'accademia era, infatti, di affiancare all'insegnamento teorico universitario un indirizzo più pratico, di modo che «si alternano di settimana in settimana le dissertazioni, ed interpretazioni delle leggi, e le decisioni de' casi pratici *more Rotali*»¹¹². Sul modello delle XII Tavole, lo stesso Ruga redasse lo statuto che regolava la vita dell'accademia¹¹³ e che dava

¹¹⁴ *Notizie per l'anno M.D.CCC.XXVII...*, Roma, Cracas, 1827, p. 259.

¹¹⁵ Nel 1831 venne istituita anche l'Accademia dei Quiriti, che soltanto dal 1851 ebbe una sezione giuridica denominata "sezione legale", diretta dall'avvocato Filippo Gioazzini. Successivamente, riconosciuta ufficialmente, l'accademia fu dotata di una sezione di giurisprudenza presieduta da Ottavio Scaramucci e di un Gabinetto forense. Si veda ora DONATO TAMBÉ, *La politica culturale dello Stato pontificio nell'età della Restaurazione: antichità, belle arti, biblioteche e archivi*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, p. 759-82.

¹¹⁶ Per le ricordate traduzioni, cfr. MARIA TERESA NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, II, Napoli, Jovene, 1987, nn. 85, 92, 94, 118.

¹¹⁷ *Ivi*, I, p. 146.

¹¹⁸ *Ivi*, II, nn. 152, 153, 239, 270, 271, 287, 349.

¹¹⁹ *Ivi*, n. 437: *Prelezioni degli Elementi di Diritto Civile secondo l'ordine delle Istituzioni di Giovanni Gottlieb Eineccio tradotte e recitate ai signori Alunni di Dritto nel Ginnasio di Gubbio da Giuseppe, Avvocato Calisti di Macerata Prof. delle Istituzioni civile e canonica, e Pandette in detto ginnasio ed Assessore Civile del Tribunale Ecclesiastico accresciute dalle variazioni portate dalle leggi del nostro Stato Pontificio, e da un indice copioso delle materie*, 2 voll., Pesaro, Annesio Nobili, 1830.

¹²⁰ Si veda in proposito AUGUSTO CAMPANA, *Perticari e Leopardi, "Giornale Arcadico" e "Effemeridi letterarie"*, in *Leopardi e Roma*, p. 24-40; VINCENZO DE CAPRIO, *Il classicismo del "Giornale Arcadico" di fronte alla letteratura moderna*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, p. 665-93.

¹²¹ *Giornale del Foro, in cui si raccolgono le più importanti regiudicate de' supremi tribunali di Roma e dello Stato pontificio in materia civile criminale ed amministrativa*, I, Roma 1817.

¹²² NIEBUHR, *Briefe*, cit., I/1, p. 146-47, n. 29: lettera a Savigny del 16-19 febbraio 1817.

¹²³ MARIA IOLANDA PALAZZOLO, *Per impedire la circolazione dei libri nocivi alla Società e alla Cattolica Santa Religione. Politica pontificia e diffusione libraria nella Roma della Restaurazione*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, p. 695-706.

¹²⁴ NIEBUHR, *Briefe*, I/1, 861, n. 508: lettera a Peyron del 5 marzo 1823. Si veda più in generale PALAZZOLO, *Editoria e istituzioni a Roma tra Settecento e Ottocento. Saggi e documenti*, Roma, Archivio Guido Izzi, 1995.

¹²⁵ SAVIGNY, *Unterricht*, p. 328.

¹²⁶ NIEBUHR, *Briefe*, p. 146.

¹²⁷ MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*. I.

¹²⁸ MARCO SEVERINI, *Armellini il moderato*,

un elenco delle varie categorie di soci tra cui è presente il nome del futuro presidente Francesco Norcia¹¹⁴ che, come si è ricordato, insegna una materia innovativa per lo Stato pontificio.

Nonostante tali iniziative¹¹⁵, gli studi sono soffocati da un provincialismo legato alla stretta censura e non attenuato dal perpetuo avvicinarsi nella città dei migliori rappresentanti della cultura straniera. Ne deriva anche la mancanza di traduzioni, intese come strumento di diffusione e di circolazione delle idee, anche se esse non esauriscono la tematica della recezione degli autori, che va soprattutto perseguita nell'indagine degli esiti determinanti nella letteratura giuridica. Nello Stato pontificio, dopo la parentesi napoleonica in cui si registrano talune traduzioni di opere francesi dedicate al diritto codificato e alla Cassazione¹¹⁶, si verificano soltanto sporadiche versioni relative ad opere incentrate su tematiche teologiche¹¹⁷, con particolare riferimento a quelle di De Maistre¹¹⁸. Bisogna, infatti, giungere all'inizio degli anni trenta per avere in provincia la traduzione di un'opera di Heinecke, espressamente dedicata agli studenti¹¹⁹.

Risultano del pari assai rari i contributi giuridici nei periodici del momento, peraltro non svincolati dalla matrice settecentesca e da un sapere enciclopedico, come dimostra il *Giornale arcadico* caratterizzato da una prevalenza di ricerche archeologiche e filologiche¹²⁰. Non esistono neppure riviste specifiche, se si eccettuano le numerose ripetitive raccolte di giurisprudenza, tra cui si può ricordare il *Giornale del Foro*¹²¹, che avrebbe voluto assumere una fisionomia più teorica, ma che destò al suo apparire le critiche di Niebuhr, allora ambasciatore prussiano presso la Santa Sede. Descrivendo a Savigny le finalità della nuova raccolta, che vedevano in Roma la madre del diritto nel proclamare il diritto romano come sempre attuale, Niebuhr sottolinea che al contempo non vi erano menti tali da condurre a termine lavori validi sia nel diritto antico sia in quello attuale¹²². Del resto la circolazione libraria, resa ancora più precaria dall'occhiuta censura, non permetteva la diffusione delle novità¹²³: alla metà degli anni venti, senza la garanzia di Niebuhr, un libraio avrebbe acquistato al massimo sei copie dell'edizione dei nuovi frammenti teodosiani scoperti da Peyron¹²⁴.

Una massiccia presenza ecclesiastica dominava la serie delle magistrature e dei tribunali con una conseguente mole di *allegationes*, in cui era difficile porre una cesura evidente tra diritto civile e diritto canonico, anche se l'ambiente degli avvocati potrebbe presentare maggiori aperture e soltanto un'indagine approfondita potrebbe far luce su un aspetto meno noto e forse di maggior livello di quello della Sapienza. Del resto, proprio agli avvocati concistoriali, come abbiamo ricordato, era stata affidata la redazione e correzione dei lavori preparatori dei vari codici; e Savigny stesso nell'*Unterricht* ricorda i tentativi di codificazione al tempo di Pio VII e l'indecisione se proseguire o meno le iniziative codicistiche nel periodo del suo soggiorno¹²⁵. Anche Niebuhr già nel 1817 aveva informato Savigny del progetto pontificio di redigere un codice civile, di cui peraltro lo stesso ambasciatore prussiano vedeva difficile la realizzazione per il modesto livello delle persone chiamate nell'operazione¹²⁶: egli si riferiva con ogni verosimiglianza al progetto affidato a Vincenzo Bartolucci¹²⁷ e redatto proprio in quel periodo, con un consistente apporto di Carlo Armellini¹²⁸.

In tale contesto, anche nel campo in cui lo Stato pontificio avrebbe potuto offrire un terreno favorevole per lo sviluppo di una corrente di pensiero contraria alla codificazione, la recezione delle idee di Savigny

risulterà legata soprattutto a motivi episodici, senza la puntuale consapevolezza delle ragioni che avevano spinto il giurista tedesco alla formulazione delle sue tematiche. Alcuni anni più tardi, infatti, durante le riforme istituzionali di Pio IX, si riscontra da un lato un atteggiamento negativo nei confronti delle tesi anticodicistiche della Scuola storica da parte di coloro che auspicavano la promulgazione di un codice civile, dall'altro lato un relativo consenso ad esse¹²⁹, talvolta ricorrendo anche all'autorità di Savigny, ma con una visione superficiale innestata nel dato contingente¹³⁰.

È pertanto da ricordare che nel 1826 Gustav Friedrich Hänel, scrivendo ad Athanas Jourdan, non poteva fare a meno di affermare che soggiornando a Roma aveva trovato al massimo «un avocat ou deux (Rossi et Tomasi) assez au courant de ce qui se passe»¹³¹ e che il futuro cardinale Meignan, visitando Roma nel 1846, così scriveva all'abate Maret, riconfermando dopo venti anni e ancora una volta da parte ecclesiastica, il quadro negativo della cultura giuridica cittadina: «La manière dont on fait la justice présente les plus criants abus. Les procès sont interminables et, par conséquent, les frais minent...La classe des avocats est vouée au mépris des honnêtes gens; ils sont cupides et voleurs. Mais ce qu'il y a de pis, c'est que tous les tribunaux, le tribunal de la Rote excepté, sont plus ou moins corruptibles...Le droit canonique et la théologie dogmatique sont enseignés d'une manière brillante...Le droit est resté ce qu'il était avant le mouvement qui lui a été imprimé par les découvertes dont Savigny s'est fait l'habile propagateur»¹³².

LAURA MOSCATI
(Università di Roma "La Sapienza")

Summary

LAURA MOSCATI, *The law faculty and jurisprudence in the Restoration*

Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1995, p. 69-84.

¹²⁹ Per gli articoli favorevoli alla codificazione, nonché per quelli di altri studiosi con tendenze più moderate o di aperta opposizione, cfr. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio. II. Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, Napoli, ESI, 1988, p. XXV-XXXV.

¹³⁰ Si veda ad esempio CARLO ARMELLINI, *Compilazione del Codice di leggi civili*, «Il Contemporaneo», 28 aprile 1847, che si basa su un suo precedente scritto apparso su «L'Astrea» nel 1820.

¹³¹ Tale notizia risulta da una lettera di Jourdan a Savigny del 6 aprile 1826: cfr. OLIVIER MOTTE, *Savigny et la France*, Berne, Editions P. Lang, p. 106; poi in Id., *Lettres inédites*, p. 938. Significative sono anche le lettere di Hänel a Savigny scritte da Roma in quel periodo: UBM, *Nachlaß Savigny*, ms. 925/732-735.

¹³² H. BOISSONNOT, *Le Cardinal Meignan*, Paris 1899, p. 118: lettera del 4 aprile.

The law faculty of the Sapienza remained impervious, both at the end of the Napoleonic period and throughout the whole of the Restoration, to the new methodologies spreading across Europe, even after the 1824 reform of Leo XII *Quod Divina Sapiencia*, designed to reshape study curriculums. Despite this initiative, teaching was suffocated by a provincialism and censorship that was not attenuated by the frequent comings-and-goings of famous foreign cultural dignitaries. In 1827 Friedrich Carl von Savigny spent a good while in Rome and visited the law faculty at the university. The faculty however failed to draw any real benefit from his presence, characterized as it was by the poor quality of the scientific teaching staff, the lack of any stimulating atmosphere and the absence of any outstanding figures, notwithstanding the introduction of potentially innovative teaching methods, especially the ban on dictation. Pietro Francesco Galleffi, camerlingo cardinal at S. Romana Chiesa and archchancellor at the Sapienza, also considered almost all the teachers at the law faculty ill prepared from both a teaching and scientific point of view. A legalistic culture, tied mainly to the ecclesiastical sphere, permeated the magistrature and law courts: antiquity learning was prevalent in the cities and only a few classical

L. Moscati

scholars turned their attention to the study of legal texts (though they were more scholars of antiquity and philology than jurists). There were a few exceptions of course. While civil law remained on the whole somewhat neglected there was a good deal of lively interest in criminal law which could shed light on an aspect that is less studied but perhaps more significant of the period in question.